

AC 2428 “Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”

PROPOSTA DI EMENDAMENTI ANAAO ASSOMED

1) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SPECIALISTI MEDICI E SANITARI E SPECIALIZZANDI MEDICI E VETERINARI

RAZIONALE: A fronte dell’emergenza derivante dalla diffusione del COVID – 19 e per garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province colpite dal coronavirus (art. 3, c. 1 decreto legge 23/02/2020, n. 6) è necessario procedere, in tempi brevi e con procedure semplificate, ad assunzioni privilegiando rapporti di lavoro strutturati o attingendo da graduatorie di concorso esistenti o con avviso pubblico. In virtù della emergenza vanno accelerate le procedure di selezione anche per i medici specializzandi ai quali si applicano le condizioni di cui al comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 senza limitazioni alle strutture della rete formativa non previste dalla normativa vigente e non compatibili con lo stato di emergenza generale.

PROPOSTA DI EMENDAMENTI:

1) All’articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

- ✓ al comma 1 lettera a) primo capoverso, dopo le parole *“nonché di medici”* aggiungere le parole *“e di altri laureati sanitari”*;
- ✓ al comma 1, lettera a), eliminare il capoverso dalle parole *“Le Università”* alle parole *“formativi previsti”*;
- ✓ al comma 1, lettera b), dopo le parole *“ivi previsto”* aggiungere le seguenti parole *“ed in deroga alla lettera a) del comma 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*;
- ✓ al comma 1, lettera b) sostituire l’ultimo capoverso con il seguente *“Le assunzioni di cui alla presente lettera possono avvenire nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e di quelle non facenti parte della stessa. La relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal Consiglio della scuola di specializzazione”*;
- ✓ al comma 3 dopo le parole *“in medicina e chirurgia”* aggiungere le parole *“e sanitari”*, ed eliminare dopo le parole *“della professione”* la parola *“medica”*;
- ✓ al comma 6 dopo la parola *“medico”* aggiungere la parola *“sanitario”*.

2) All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

- ✓ al comma 1 sostituire le parole *“al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza medica”* con le seguenti parole *“al personale in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza sanitaria e veterinaria”*;
- ✓ al comma 2 sostituire il capoverso *“Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili”*, con i seguenti capoversi:

“Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale. Le procedure di selezione di cui al precedente capoverso, ed all’art.1, comma 1, lettera b, , fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori. Tre mesi prima dello scadere dell’incarico il collegio tecnico di cui all’articolo 15, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.s.m.i., valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua. In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell’azienda o dell’ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l’incarico. Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista.

- ✓ al comma 2 eliminare le parole *“nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all’articolo 17. Per la spesa relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.”*

2) PREMIALITA'

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis Per i dirigenti medici e sanitari delle seguenti unità operative Medicina di Emergenza Urgenza, Anestesia e Rianimazione, Malattie infettive, Medicina Interna, Pneumologia, Igiene ed Organizzazione Ospedaliera, Radiologia, Geriatria, Laboratorio ed analisi, Virologia e Microbiologia, il valore economico dell'attività prestata in regime di straordinario, a partire dal 21 febbraio 2020 e fino al termine del periodo emergenziale, è raddoppiato rispetto ai valori definiti nel CCNL in vigore. Allo stesso personale, e nel medesimo arco temporale, viene corrisposta una indennità di rischio biologico pari a euro 1500/mese e riconosciuto un incremento del valore della indennità di guardia e reperibilità, notturna e festiva, del 100% rispetto a quanto definito nel CCNL. Gli oneri economici, quantificabili in 400 milioni nel medesimo arco temporale sono a carico dei bilanci aziendali.

3) RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-ter *“Per eventi avversi verificatisi nel periodo di durata dell'emergenza sanitaria è esclusa la responsabilità penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie”.*

4) INCREMENTO BORSE DI STUDIO DEGLI SPECIALIZZANDI

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: *“4bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.”*

5) SORVEGLIANZA SANITARIA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 7 con il seguente articolo:

“ARTICOLO 7 SORVEGLIANZA SANITARIA:

1. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, rientrano al lavoro; altrimenti continua l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata”.

6) ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER IL SERVIZIO SANITARIO

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

“All'articolo 13 aggiungere prima del comma 1, il seguente comma 01 “Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica”.